

COMUNICATO SULLA
DELEGA AD ALTRO PARROCO
PER COMPIERE L'ISTRUTTORIA MATRIMONIALE

Il Decreto Generale della C.E.I. sul matrimonio canonico (5 novembre 1990) prevede che il compimento dell'istruttoria matrimoniale sia affidato «*di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese*» (n. 4). E inoltre che «*quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla Curia competente se il parroco appartiene a un'altra Diocesi*» (n. 10).

In presenza di una **seria motivazione pastorale** può essere concessa **-per iscritto-** a un altro parroco la licenza perché proceda all'intera istruttoria matrimoniale e alla eventuale celebrazione delle nozze. Nel merito la modulistica pubblicata dalla C.E.I. prevede la **compilazione di uno specifico modulo (Mod. XIII)**.

Per questa concessione la normativa particolare della nostra Arcidiocesi finora prevedeva volta per volta, obbligatoriamente, il passaggio dal responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti per verificare con lui l'effettiva consistenza delle motivazioni.

Alla luce delle concrete situazioni **viene ora stabilito di annullare questo passaggio** e quindi d'ora in avanti di consentire che la trasmissione della licenza ad altro parroco per procedere all'istruttoria matrimoniale **-nell'ambito territoriale dell'Arcidiocesi-** avvenga direttamente tra le due parrocchie.

Con l'occasione però si ricorda che di per sé il fatto di celebrare le nozze in una parrocchia diversa da quella del domicilio dei nubendi non è una motivazione sufficiente per compiersi anche l'istruttoria matrimoniale.

Comunque il parroco proprio dei nubendi, prima di concedere la licenza ad altro parroco per procedere all'istruttoria matrimoniale, deve essere certo che questi è già al corrente di ciò ed è disponibile a procedere nel merito.

Giova ricordare che nel caso, oggi non infrequente, in cui la residenza civile dei nubendi non coincida con la sede della parrocchia in cui si svolge l'istruttoria matrimoniale, il parroco che a qualunque titolo la compie potrà dover chiedere la collaborazione al parroco del luogo della residenza civile di almeno uno dei nubendi ai fini della richiesta di pubblicazione al Comune competente (cfr. Decreto C.E.I. n. 15): sarà compito di questo parroco -ricevuti i dati necessari dalla parrocchia in cui è in atto l'istruttoria- compilare, firmare e timbrare il *Mod. X* C.E.I. relativo a quel matrimonio.

Torino, 4 aprile 2016

mons. Valter Danna
Vicario Generale